

**CITTA' DI REGGIO CALABRIA**  
**SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'**  
***SERVIZIO VIABILITA'***

ORD. N. 373

Prot. n. \_\_\_\_\_ del 21.06.2023

**OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA GUIDO MIGGIANO**

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la nota di prot. n. 144317/2023 con la quale il sig. Maisano Francesco chiede l'emissione di ordinanza di modifica della circolazione in via Guido Miggiano per eseguire lavori di potatura alberi;

**Atteso** che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Vista l'autorizzazione del settore Ambiente prot. n. 115973/2023;

**Visti** gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

**Visto** l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n.267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

**ORDINA**

**IN VIA GUIDO MIGGIANO N. 1 PER METRI LINEARI 20,00**

**DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE**

**INTERDIZIONE ALLA CIRCOLAZIONE PEDONALE**

**DALLE ORE 07,00 ALLE ORE 18,00 DEL 03/07/2023**

La segnaletica sarà collocata in opera e mantenuta a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori.

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal decreto ministero infrastrutture e trasporti del 10/07/2002 (g.u. 26/09/2002).

La ditta incaricata ad eseguire le opere di segnaletica dovrà sempre comunicare per iscritto con almeno 48 ore di anticipo, all'ufficio tecnico del traffico pec : polizia\_municipale@pec.reggiocal.it , la data e l'ora della messa in opera dei divieti di sosta.

L'impresa esecutrice e' responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione dei lavori, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penale per danni a persone o cose.

Alla stessa societa' è fatto obbligo altresì di ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Reggio Calabria, li 26.06.2023

Il Responsabile del servizio  
Ing. Scalo Domenico



Il Dirigente  
Dott. Salvatore Zucco

